

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE)
DEL 21 SETTEMBRE 1983 ¹

**Deutsche Milchkontor GmbH e altri
contro Repubblica federale di Germania
(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno)**

«Ripetizione di aiuti indebitamente versati — Latte magro in polvere»

Cause riunite da 205 a 215/82

Massime

1. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Aiuti al latte magro in polvere — Latte magro in polvere — Nozione*
(Regolamento del Consiglio n. 986/68, art. 1)
2. *Stati membri — Obblighi — Adempimento del diritto comunitario — Applicazione delle norme di forma e sostanziali del diritto nazionale — Presupposti*
(Trattato CEE, art. 5)
3. *Comunità europee — Risorse proprie — Aiuti comunitari indebitamente versati — Ripetizione — Liti — Applicazione del diritto nazionale — Presupposti e limiti*
(Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1)
4. *Comunità europee — Risorse proprie — Aiuti comunitari indebitamente versati — Ripetizione — Limiti — Applicazione del diritto nazionale — Portata — Onere della prova*
(Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1)
5. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Aiuti al latte magro in polvere — Controllo di conformità alla luce della normativa comunitaria — Obbligo delle autorità nazionali — Portata — Inadempimenti — Conseguenze — Valutazione da parte del giudice nazionale — Applicazione del diritto nazionale*
(Trattato CEE, art. 5; regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 8; regolamento della Commissione n. 990/72, art. 10)

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

1. La merce costituita da un miscuglio, essiccato mediante nebulizzazione, di latte magro e di polvere composta da siero di latte, caseinati di sodio e lattosio non è latte magro in polvere ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti per il latte magro in polvere ed in particolare dell'art. 1 del regolamento n. 986/68, nemmeno se la sua composizione è identica a quella del latte magro in polvere che deriva direttamente dalla mungitura delle vacche.

2. Conformemente ai principi generali su cui si basa il sistema istituzionale della Comunità e che disciplinano i rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, spetta a questi, in forza dell'art. 5 del Trattato, garantire nel loro territorio l'attuazione della normativa comunitaria, soprattutto nell'ambito della politica agricola comune. Qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali dello stesso, non contenga in proposito norme comuni, le autorità nazionali, per attuare la normativa comunitaria, agiscono applicando i criteri di forma e di sostanza del loro diritto nazionale, e resta inteso che tale principio va contemplato con l'esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario, onde evitare disparità di trattamento fra gli operatori economici.

3. La ripetizione da parte delle autorità nazionali delle somme indebitamente versate come aiuti in forza della normativa comunitaria avviene, nello stadio attuale di sviluppo del diritto co-

munitario, secondo le norme e le modalità stabilite dalla normativa nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto comunitario nel senso che le modalità contemplate dal diritto nazionale non possono risolversi nel rendere praticamente impossibile l'attuazione della normativa comunitaria e che l'applicazione delle norme nazionali deve avvenire in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti intesi alla definizione delle liti dello stesso tipo, ma puramente nazionali.

Il diritto comunitario non osta a che la legislazione nazionale prenda in considerazione, per escludere la ripetizione di aiuti indebitamente versati, criteri del tipo della tutela del legittimo affidamento, del mancato arricchimento senza causa, della prescrizione o del fatto che l'amministrazione sapesse di concedere indebitamente gli aiuti di cui trattasi o lo ignorasse per colpa grave, purché le modalità previste siano le stesse che per il recupero delle prestazioni economiche prettamente nazionali e l'interesse della Comunità sia pienamente preso in considerazione.

4. Facendo rinvio al diritto nazionale per quanto riguarda la ripetizione di aiuti indebitamente versati, l'art. 8. n. 1 del regolamento n. 729/70 non fa alcuna distinzione fra i presupposti sostanziali della ripetizione e le norme procedurali e formali da seguire. Gli uni e le altre, ivi compreso l'onere della prova, sono pertanto stabiliti dal diritto nazionale, fatti salvi i limiti che derivino dal diritto comunitario in proposito.

5. Gli Stati membri sono tenuti ad accertare mediante adeguati controlli la conformità del latte magro in polvere alla normativa comunitaria in materia, onde garantire che gli aiuti comunitari non vengano versati per prodotti che non devono fruirne. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto in

particolare delle circostanze e dei metodi tecnici disponibili, quali siano i controlli all'uopo necessari.

Spetta al giudice nazionale il valutare le conseguenze dell'eventuale inosservanza di quest'obbligo alla luce del diritto nazionale.

Nei procedimenti riuniti da 205 a 215/82,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Francoforte sul Meno nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

DEUTSCHE MILCHKONTOR GMBH (205/82),

E. KAMPFFMEYER (206/82),

SCHWARZWALDMILCH GMBH (207/82),

INNTALER MISCHFUTTER GMBH & Co. KG (208/82),

HELMUT BECKER GMBH & Co. KG (209/82),

PLANGE KRAFTFUTTERWERKE GMBH & Co. KG (210/82),

JOSERA-WERK (211/82),

FRISCHLI-MILCHWERKE HOLTORF + SCHÄKEL KG (212/82),

HEMO MOHR KG (213/82),

DENKAVIT FUTTERMITTEL GMBH (214/82),

DMV LAGEREI- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH (215/82)

contro

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (ente federale per l'alimentazione e l'economia forestale),

domande vertenti sull'interpretazione di varie norme di diritto comunitario in relazione alla ripetizione di aiuti indebitamente versati per il latte magro in polvere trasformato in mangimi composti,